

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento contiene le norme e le procedure per lo svolgimento del referendum consultivo previsto dallo statuto comunale.

Articolo 2

Proposta di referendum

Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le questioni a carattere generale interessanti l'intera collettività comunale.

Sono esclusi dalla possibilità di essere sottoposti a referendum consultivo i casi indicati nello statuto comunale, nonché gli atti amministrativi concernenti il personale comunale e gli atti obbligatori per legge o a contenuto vincolato.

I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta alla Segreteria Comunale, che ne rilascia ricevuta.

Il numero minimo dei cittadini promotori è fissato dallo statuto comunale.

La proposta deve contenere, formulato in modo chiaro e sintetico, il quesito da sottoporre a referendum, in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda, rispettivamente e senza equivoci, a voto favorevole o contrario alla proposta.

La proposta deve essere corredata da una relazione esplicativa, in cui i promotori enuncino i motivi della

..... ATTA DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 19/6/9



richiesta di referendum.

Unitamente alla proposta, i promotori devono indicare i nominativi di cinque persone, per gli adempimenti di cui ai successivi articoli 4 - 6 - 8, nonché il nominativo di un referente, al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla proposta di referendum.

Nel caso di referendum promosso dal Consiglio Comunale, la deliberazione consiliare ha valore di proposta e di richiesta, deve contenere tutti gli elementi sopra indicati, non necessita della raccolta delle firme di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento e si considera depositata dalla data di esecutività.

Articolo 3

Adempimenti relativi alla proposta di referendum

La proposta di referendum viene trasmessa al Sindaco, che ne dà comunicazione alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

La proposta viene trasmessa, entro 15 giorni dalla presentazione, al Difensore Civico ed alla Commissione alla Partecipazione, la quale, entro i successivi 15 giorni, si pronuncia sull'ammissibilità del referendum riguardo ai criteri ed alle norme contenuti nello statuto comunale e nel presente regolamento.

Qualora l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, oppure si riscontrino discordanze con le norme statutarie e regolamentari, la Commissione alla Partecipazione dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a

riformulare la proposta, sulla quale si esprime il giudizio definitivo di ammissibilità.

La Commissione alla Partecipazione, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, può tenere un'udienza conoscitiva con la partecipazione di una delegazione di promotori.

Qualora nell'espressione del giudizio di ammissibilità di cui al presente articolo si raggiunga, in termini positivi, una maggioranza inferiore alla maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione alla Partecipazione, il quesito viene iscritto di diritto all'o.d.g. della prima seduta raggiungibile del Consiglio Comunale, e si ritiene accolto se approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali in carica. La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il giudizio definitivo sul quesito referendario viene trasmesso al referente del comitato promotore entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento della Commissione alla Partecipazione ovvero dal superamento dei controlli di legge in caso di deliberazione consiliare.

Articolo 4

Richiesta di referendum

La raccolta delle firme dei richiedenti il referendum, nel numero indicato dallo statuto comunale, deve essere effettuata su moduli vidimati dalla Segreteria Comunale.

I moduli devono riportare, a cura dei promotori, il quesito da sottoporsi a referendum, nel testo approvato dalla Commissione alla Partecipazione o dal Consiglio comunale, nonché riportare i 5 nominativi dei promotori indicati all'art. 2.

Articolo 5

Modalità di raccolta delle firme

La richiesta di referendum deve essere depositata entro 3 mesi dalla data della prima vidimazione dei moduli.

La sottoscrizione delle richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore - residente sul territorio comunale - mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al presente articolo. Accanto alla firma devono essere indicati, per esteso, nome, cognome e data di nascita del sottoscrittore.

La firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

L'autenticazione della firma deve indicare la data in cui essa avviene; può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ogni modulo, indicando il numero di firme contenutevi.

Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune.

Articolo 6

Deposito delle richiesta

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla Segreteria Comunale da parte di almeno 3 promotori tra quelli indicati al precedente articolo 2.

Qualora il termine di tre mesi, indicato al precedente articolo 5, cada in giorno non lavorativo, esso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 7

Verifica dei requisiti

La Commissione alla Partecipazione, entro 30 giorni dal deposito della richiesta di referendum, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme e verifica la regolarità formale della richiesta.

La Commissione alla Partecipazione approva la richiesta a maggioranza assoluta dei voti assegnatili; nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta il quesito viene iscritto di diritto all'o.d.g. della prima seduta raggiungibile del Consiglio Comunale, e si ritiene accolto se approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali in carica. La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

La decisione è comunicata entro 3 giorni al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Difensore Civico, al referente dei promotori ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Qualora la documentazione risulti irregolare, la Commissione alla Partecipazione può stabilire un termine, non superiore a trenta giorni, per sanarla, dandone comunicazione ai promotori.

I termini di cui al primo comma del presente articolo ricominciano a decorrere dalla data di ripresentazione della documentazione.

Articolo 8

Indizione del referendum

Il referendum consultivo può essere effettuato due volte all'anno, a distanza di almeno sei mesi, nella giornata di domenica, ed è indetto dal Sindaco, sentita la Prefettura, con

ordinanza da emanarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il manifesto di indizione del referendum è stampato e pubblicato, a cura del Comune, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Se, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuto un provvedimento dell'Amministrazione Comunale che accoglie in termini sostanziali la proposta, ovvero siano intervenuti atti normativi che facciano rientrare la proposta nei casi di non ammissibilità previsti dallo statuto comunale e dal presente regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum.

Nel caso sia stato presentato un numero di richieste di referendum superiore a tre, si tiene conto dell'ordine di deposito, ed i referendum eccedenti vengono differiti alla tornata successiva.

Qualora le richieste siano state presentate contestualmente dagli stessi promotori, la priorità viene stabilita dalla Commissione alla partecipazione in accordo con la delegazione dei promotori di cui all'articolo 2.

Lo svolgimento di referendum non può avvenire contestualmente a qualsiasi altra consultazione, sia a base nazionale che locale.

Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dall'1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Il referendum non può svolgersi nei tre mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alle votazioni per il rinnovo del

Consiglio Comunale.

Articolo 9

Svolgimento del referendum

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale relativa ai referendum abrogativi.

In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, due scrutatori ed un segretario.

Il Comune corrisponde ai componenti il seggio un compenso pari a quello corrisposto in caso di analoghe consultazioni nazionali.

Le operazioni preliminari hanno inizio alle ore 6 del giorno fissato per la consultazione, con la consegna ai Presidenti di seggio del materiale necessario allo svolgimento della consultazione.

Le operazioni di voto hanno inizio al termine delle operazioni preliminari e comunque non oltre le ore 9 del giorno fissato nell'ordinanza di indizione e terminano alle ore 21 del medesimo giorno.

Le operazioni di scrutinio seguono immediatamente la chiusura dei seggi.

Alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei gruppi consiliari e dei promotori, designati, rispettivamente, dai capigruppo consiliari e dal referente dei promotori.

Le schede ed il materiale necessario per lo svolgimento del referendum sono forniti dal Comune.

Le schede devono contenere il quesito, formulato ai sensi del precedente articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Per ogni referendum deve essere predisposta una scheda apposita.

I plichi confezionati al termine dello scrutinio vengono trasmessi, sigillati, dal Presidente di seggio al Sindaco, il quale provvede al sollecito inoltro alla Commissione alla Partecipazione.

Sulla base dei verbali di scrutinio, la Commissione alla Partecipazione, in collaborazione con la segreteria comunale e con l'ufficio elettorale - in seduta pubblica -, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni viene redatto apposito verbale.

La Commissione alla Partecipazione comunica i risultati del referendum al Sindaco, il quale ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio ed informa il referente dei promotori, il Difensore Civico e, alla prima seduta utile, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.

Sull'esito del referendum il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare nei termini indicati dallo statuto comunale.

Articolo 10

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale in merito ai referendum abrogativi, per quanto compatibile.

Non si può dar corso alle votazioni per il referendum consultivo nelle festività in cui la legislazione vieta lo svolgimento delle consultazioni a base nazionale.

Articolo 11

Norma transitoria

Sino a quando non sarà possibile utilizzare, per le operazioni di voto, sedi diverse dagli edifici scolastici, i referendum consultivi di cui al presente regolamento potranno svolgersi in una domenica che sia compresa in un periodo di sospensione dell'attività scolastica non inferiore a 5 giorni, di cui almeno due antecedenti ed almeno due seguenti la data prevista per lo svolgimento della consultazione.

